

facendo leva su di essa, fonda il relativo sistema delle impugnazioni, anche in contrasto con le indicazioni della Suprema Corte.

BEATRICE FICCARELLI

**DONAZIONE DI QUOTE DI S.R.L. E ESPROPRIAZIONE DI BENI  
OGGETTO DI ATTI A TITOLO GRATUITO**

Tribunale di Milano 22 gennaio 2020  
(Pres. Galioto – Est. Angelini)

Con l'ordinanza segnalata, il Tribunale di Milano contribuisce a tracciare il perimetro applicativo dell'art. 2929-bis c.c., il quale dispone, per quanto qui rileva, che «Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto».

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano venivano pignorate quote di una s.r.l. nonostante le stesse fossero state previamente donate dal debitore eseguito ad altro soggetto. L'esecuzione era intrapresa entro l'anno dalla cessione a titolo gratuito, ma avverso la stessa era proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con la quale gli opposenti sostenevano che la disciplina di cui all'art. 2929-bis c.c. non avrebbe potuto applicarsi agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote di una s.r.l., in quanto gli atti inopponibili al creditore sarebbero solo quelli soggetti a trascrizione nei pubblici registri e, fra essi, non potrebbero essere annoverati gli atti di cessione di quote sociali di s.r.l., come tali soggetti ad *iscrizione* nel registro delle imprese. A fronte della sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E., il quale condivideva gli assunti degli opposenti, il creditore proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

Si tratta di una questione che ha ricevuto divergenti soluzioni.

Secondo un primo orientamento il quesito dovrebbe avere risposta negativa, vuoi perché si tratterebbe di applicare analogicamente la norma, ma ciò sarebbe precluso dall'art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della ritenuta natura eccezionale della stessa (PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 137), vuoi in quanto si imporrebbe una interpretazione restrittiva, in considerazione del *vulnus* che una diversa

interpretazione determinerebbe alla sicurezza del traffico giuridico (PAGLIANTINI, *A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, 167 ss.; MURITANO, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, 4-5 e nota 11),

Una diversa ricostruzione predica per contro una interpretazione estensiva, tale da includere nel campo d'applicazione dell'art. 2929-bis c.c. anche gli atti soggetti ad iscrizione nei pubblici registri (BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. es. forz.*, 2016, 160 in nota 13; CARENA, *L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva degli interessi dei creditori e del debitore*, in *Dir. ed econ. delle imprese*, 2016, 278 ss.; CIRULLI, *La riforma del processo esecutivo*, in *www.judicium.it*, 2015, § 3; FINOCCHIARO, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida al dir.*, 2015, 65; OBERTO, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: dalla pauliana alla «renziana»*, Torino, 2015, 12 ss.).

È a questo secondo orientamento che aderisce l'ordinanza in commento, sulla scorta di varie ragioni.

In primo luogo, la norma non sarebbe da considerare eccezionale, né si imporrebbe una lettura restrittiva, sì da poter essere riferita «a tutti i beni mobili risultanti da pubblici registri» ancorché il relativo trasferimento (o costituzione di vincolo) sia avvenuto con un atto soggetto ad *iscrizione* nel pubblico registro, anziché a trascrizione, della quale per contro l'art. 2929-bis c.c. esclusivamente discorre. Sicché, proprio per evitare le paventate incertezze nella circolazione dei beni e di depotenziare l'istituto,, secondo l'ordinanza in commento, *tutti* i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale – anche quelli soggetti a *iscrizione*, come le quote di s.r.l. – devono reputarsi aggredibili mediante lo strumento di cui all'art. 2929-bis c.c., imponendosi a tal fine di interpretare il sostantivo «trascrizione» (impiegato dalla disposizione) come inclusivo della «iscrizione» nel registro delle imprese.

Inoltre, si rileva che se il legislatore avesse inteso limitare il riferimento ai beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c. (navi, aeromobili e autoveicoli), i cui trasferimenti sono soggetti a trascrizione, lo avrebbe indicato espressamente.

Discende da ciò, secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano, che devono ritenersi soggetti alla disciplina di cui all'art. 2929-bis c.c. anche gli atti di trasferimento a titolo gratuito di quote di s.r.l., che a mente dell'art. 2470 c.c. vanno *iscritti* al registro delle imprese, del quale è, peraltro, indubbia la natura di pubblico registro come sancito dall'art. 2188 c.c.

DAVIDE BERETTA